

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Cassazione, principio di diritto: carattere vincolante per giudice del rinvio e Corte di cassazione in caso di nuovo ricorso avverso la pronuncia del giudice di rinvio, anche in caso di nuovo orientamento giurisprudenziale

Posto che l'art. 384 c.p.c., comma 2, stabilisce il carattere vincolante della pronuncia di accoglimento del ricorso in cassazione e del principio di diritto con essa dettato, va affermato che la vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente vale sia per il giudice di rinvio sia per la stessa Corte di cassazione ove quest'ultima sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio; in tal caso la Corte di cassazione deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass., Sez. L, n. 11716 del 26/05/2014; in senso conforme alla seconda parte della massima Cass., Sez. 6-1, n. 27155 del 15/11/2017.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.9.2018, n. 22716

...omissis...

Fatti di causa

omissis – proprietari di unità immobiliari facenti parte dello stabile condominiale omissis – convennero in giudizio la società I. s.a.s. nonchè i soci omissis, lamentando la illegittimità dei lavori di ristrutturazione eseguiti dai convenuti nei locali di loro proprietà, chiesero la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nonchè alla riduzione in pristino delle parti comuni dell'edificio interessate da tali lavori.

Per quanto in questa sede ancora rileva, il Tribunale di Milano condannò i convenuti al risarcimento dei danni (liquidati in Euro 35.000,00 per ciascuno degli attori) conseguenti alle immissioni di rumori e di polveri cagionati dai detti lavori di ristrutturazione, nonchè al ripristino della quota del piano di calpestio dell'intero locale prospiciente il cortile del fabbricato.

Sul gravame proposto in via principale dai convenuti e in via incidentale dagli attori, la Corte di Appello di Milano ridusse la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 23.000,00 per ciascuno degli attori, e rigettò la domanda di riduzione in pristino della quota di calpestio del locale prospiciente il cortile condominiale.

Avverso la pronuncia di appello proposero ricorsi per cassazione hinc et inde le parti e questa Suprema Corte, con sentenza n. 17427 del 2011, in accoglimento dei ricorsi, cassò la sentenza impugnata, con riferimento ad entrambe le statuizioni della Corte territoriale.

Con sentenza n. 4229 del 2013, la Corte di Appello di Milano, pronunciando quale giudice di rinvio, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori e - confermando sul punto la sentenza di primo grado - condannò i convenuti a ripristinare la quota del piano di calpestio del loro locale prospiciente il cortile condominiale.

Per la cassazione della sentenza del giudice di rinvio ha proposto ricorso omissis sulla base di cinque motivi.

Hanno resistito con controricorso la società I. s.a.s., unitamente a omissis.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

Con i primi due motivi di ricorso, che vanno trattati unitariamente stante la stretta connessione, si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 844,1223,1226,2043 e 2059 c.c. e art. 8 CEDU, per avere la Corte di rinvio errato nel qualificare come danno-evento l'intollerabilità delle immissioni sonore e di polveri, piuttosto che il pregiudizio alla salute e alla integrità psico-fisica patito dall'attore e per avere escluso che le immissioni intollerabili dessero luogo ex se ad una condotta illecita produttiva di danno risarcibile alla salute psicofisica.

I motivi sono inammissibili.

Va premesso che l'art. 384 c.p.c., comma 2, stabilisce il carattere vincolante della pronuncia di accoglimento del ricorso e del principio di diritto con essa dettato, nel senso che il giudice di rinvio "deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte". La vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente vale sia per il giudice di rinvio sia per la stessa Corte di cassazione ove quest'ultima sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio (Cass., Sez. L, n. 11716 del 26/05/2014); in tal caso la Corte di cassazione deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la

norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulta successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass., Sez. 6-1, n. 27155 del 15/11/2017).

Nella specie, questa Corte, nel cassare la sentenza di appello, ha statuito che "Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno-evento" ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo". A tale principio si è uniformato il giudice di rinvio laddove ha rilevato che "la originaria parte attrice non ha posto in condizioni il giudicante, neppure nella presente sede di giudizio di rinvio, non già di apprezzare, ma neppure di considerare, ai fini di una connotazione ontologica e, poi, di una valutazione equitativa, anche in via soltanto indiziaria e/o presuntiva gli elementi idonei a configurare la natura del danno-conseguenza, nel senso del danno alla persona nella sua sfera di integrità psico-fisica in sè considerata (al cui ristoro, abbandonata siccome non riproposta in sede di appello, ogni istanza inerente al danno patrimoniale, si riduce la domanda D.C., Pe. e V. ora da esaminare nella presente sede)" e, conseguentemente, è pervenuto al rigetto della domanda attorea per difetto di prova.

Essendosi il giudice di rinvio conformato al principio di diritto dettato da questa Corte e risolvendosi le doglianze mosse dai ricorrenti nell'invocazione di un diverso orientamento giurisprudenziale (in ordine alla configurabilità del danno in re ipsa) e comunque in una critica dell'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l'assenza di prova (sia pure indiziaria) del danno, le censure risultano inammissibili non essendo consentite dal disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 1.

Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e artt. 112,115 e 116 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte territoriale ritenuto che gli elementi istruttori acquisiti non fossero sufficienti a provare la sussistenza del danno non patrimoniale.

Col quinto motivo, che va esaminato unitamente al terzo stante la stretta connessione, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,115,116 e 384 c.p.c. e artt. 2043 e 2059 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione al mancato riconoscimento del danno esistenziale.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

I ricorrenti, infatti, criticano - nella sostanza - la valutazione delle prove (testimonianze, documenti, C.T.U.) da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla ricostruzione alla prova del danno. La valutazione delle prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso di specie - deve però escludersi.

Col quarto motivo, infine, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,115,116 e 384 c.p.c., artt. 659 e 185 c.p. e artt. 2043-2059 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello escluso il risarcimento del danno non patrimoniale, nonostante si trattasse di danno proveniente dal reato di cui all'art. 659 c.p..

Anche questa censura è inammissibile sotto molteplici profili.

Innanzitutto, va rilevato come la deduzione della questione circa la sussistenza di un danno da reato è ormai preclusa, non essendo stata la stessa dedotta col primo ricorso per cassazione nè avendo costituito oggetto della pronuncia di annullamento (tanto è vero che il principio di diritto enunciato con la sentenza di questa Corte, nell'esigere l'allegazione e la prova del danno, non distingue tra danno da reato o

meno). Sul punto, va ricordato che, nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass., Sez. 2, n. 327 del 12/01/2010).

In ogni caso, va considerato che il riconoscimento del danno da reato presuppone l'accertamento, sia pure incidenter tantum, della sussistenza della pretesa fattispecie criminosa. Va infatti ricordato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, l'art. 659 c.p., comma 1, stabilisce, come elemento indefettibile per la configurabilità della relativa contravvenzione, che i rumori molesti abbiano in concreto una "potenzialità diffusiva" tale che l'evento del disturbo possa essere risentito da un numero indeterminato di persone, circostanza questa che non è esclusa dal numero limitato dei soggetti che hanno promosso l'azione civile per il risarcimento del danno (Cass., Sez. 3, n. 3906 del 18/02/2010).

Nella specie tale accertamento in fatto è mancato del tutto; cosicché il motivo, presupponendo un accertamento fattuale non compiuto dal giudice di merito, risulta inammissibile.

Risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Parte ricorrente è tenuta a versare - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) - un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

pqm

La SC dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 (tremilaottocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.